

La Commissione RIPAM

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di un contingente complessivo di n. 130 unità di personale non dirigenziale, a tempo pieno e indeterminato, da inquadrare nei ruoli della Presidenza del Consiglio dei ministri nella categoria A, posizione economica “F1”, con il profilo professionale di specialista di settore scientifico tecnologico e di specialista di comunicazione e sistemi di gestione e informatici, con competenze in materia di digitalizzazione.

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante “*Disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri*”;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*”;

VISTA la legge 28 marzo 1991, n. 120, recante “*Norme in favore dei privi della vista per l’ammissione ai concorsi nonché alla carriera direttiva nella pubblica amministrazione e negli enti pubblici, per il pensionamento, per l’assegnazione di sede e la mobilità del personale direttivo e docente della scuola*”;

VISTA la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante “*Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone con disabilità*”;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 febbraio 1994, n. 174, recante “*Regolamento recante norme sull’accesso dei cittadini degli Stati membri dell’Unione europea ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche*”;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, recante “*Regolamento recante norme sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi*”, e ss.mm.ii.;

VISTA la legge 15 maggio 1997, n. 127, recante “*Misure urgenti per lo snellimento dell’attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo*” e, in particolare, l’articolo 3, comma 6, secondo cui la partecipazione ai concorsi indetti da pubbliche amministrazioni non è soggetta a limiti di età, salvo deroghe dettate da regolamenti delle singole amministrazioni connesse alla natura del servizio o ad oggettive necessità dell’amministrazione;

VISTA la legge 12 marzo 1999, n. 68, recante “*Norme per il diritto al lavoro dei disabili*” e, in particolare, gli articoli 3 e 18, comma 2, concernenti le quote d’obbligo a favore delle categorie protette;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante “*Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59*”;

La Commissione RIPAM

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante “*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa*”;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “*Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*”, e ss.mm.ii.;

VISTO l’articolo 35, comma 6, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001, che, ai fini delle assunzioni di personale presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, richiede il possesso di specifiche qualità di condotta di cui all’articolo 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53;

VISTO, altresì, l’articolo 35-ter del sopra citato decreto legislativo, rubricato “*Portale unico del reclutamento*”;

VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “*Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE*” e ss.mm.ii.;

VISTI i decreti legislativi 9 luglio 2003, n. 215 e n. 216, recanti, rispettivamente, “*Attuazione della direttiva 2000/43/CE per la parità di trattamento tra le persone indipendentemente dalla razza e dall’origine etnica*” e “*Attuazione della direttiva 2000/78/CE per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro e della direttiva n. 2014/54/UE relativa alle misure intese ad agevolare l’esercizio dei diritti conferiti ai lavoratori nel quadro della libera circolazione dei lavoratori*”;

VISTO il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante “*Codice dell’amministrazione digitale*”;

VISTO il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante “*Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell’articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246*”;

VISTO il decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 5, recante “*Attuazione della direttiva 2006/54/CE relativa al principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego (rifusione)*”;

VISTO il decreto legislativo del 27 ottobre 2009, n. 150, recante “*Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni*”;

VISTO il decreto 9 luglio 2009 del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, emanato di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione, in materia di equiparazioni tra diplomi di lauree di vecchio ordinamento, lauree specialistiche (LS) ai sensi del

La Commissione RIPAM

decreto n. 509 del 1999 e lauree magistrali (LM), ai sensi del decreto n. 270 del 2004, ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi;

VISTO il decreto 9 luglio 2009 del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, emanato di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, in materia di equiparazioni tra classi delle lauree triennali ai sensi del decreto n. 509 del 1999 alle corrispondenti classi delle lauree di cui al decreto n. 270/2004, ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi;

VISTO il decreto interministeriale 11 novembre 2011 del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, emanato di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, in materia di equiparazione dei diplomi delle scuole dirette a fini speciali, istituite ai sensi del DPR 10 marzo 1982, n. 162, di durata triennale, e dei diplomi universitari, istituiti ai sensi della legge 19 novembre 1990, n. 341, della medesima durata, alle lauree ex D.M. 509/99 e alle lauree ex D.M. 270/2004, ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi;

VISTO il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante “*Codice dell'ordinamento militare*” e, in particolare, gli articoli 678 e 1014 rubricati, rispettivamente, “*Incentivi per il reclutamento degli ufficiali ausiliari*” e “*Riserve di posti nel pubblico impiego*”;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, recante “*Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri*” e ss.mm.ii.;

VISTA la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante “*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*”;

VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante “*Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*”;

VISTO il decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51, recante “*Attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio*”;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 maggio 2018 recante “*Criteri e modalità per l'individuazione del responsabile della protezione dei dati personali, mediante il quale la Presidenza del Consiglio dei ministri esercita le funzioni di titolare del trattamento dei dati personali, ai sensi del regolamento (UE) n. 2016/679*”;

VISTO il decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante “*Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del*

La Commissione RIPAM

Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)”;

VISTA la legge 19 giugno 2019, n. 56, recante *“Interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione dell’assenteismo”;*

VISTO il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, recante *“Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l’efficienza della giustizia”*, e, in particolare, l’articolo 3, comma 4-bis, concernente i disturbi specifici di apprendimento;

VISTO, altresì, l’articolo 1, comma 3, del citato decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, rubricato *“Modalità speciali per il reclutamento del personale e il conferimento di incarichi professionali per l’attuazione del PNRR da parte delle amministrazioni pubbliche.”;*

VISTO il decreto 9 novembre 2021 del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro per le disabilità, recante *“Modalità di partecipazione ai concorsi pubblici per i soggetti con disturbi specifici dell’apprendimento”;*

VISTO il decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito con modificazioni dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, recante *“Ulteriori misure urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)”;*

VISTO il decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, recante *“Disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche”;*

VISTO il decreto-legge 19 febbraio 2026, n. 19, recante *“Ulteriori disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e in materia di politiche di coesione”*, convertito in legge 20 aprile 2026 n. 50;

VISTO, in particolare, l’articolo 3, comma 6, del sopra citato decreto-legge 19 febbraio 2026, n. 19 ai sensi del quale *“Al fine di rafforzare l’organizzazione della struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri competente in materia di innovazione tecnologica e transizione digitale, per gli obiettivi di cui al comma 5, è autorizzato un incremento di centotrenta unità della dotazione organica dei funzionari di categoria A, fascia economica FI, del contratto collettivo nazionale di lavoro della Presidenza del Consiglio dei ministri. La Presidenza del Consiglio dei ministri, a tal fine, è autorizzata ad avviare procedure di reclutamento mediante concorso pubblico per titoli e prove scritta e orale. Ferme restando, a parità di requisiti, le riserve previste dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, il bando, al fine di garantire il più efficace espletamento delle attività istituzionali e*

La Commissione RIPAM

un'adeguata considerazione delle specifiche professionalità maturate da soggetti in possesso di elevata specializzazione tecnica, può prevedere la valorizzazione di esperienze professionali conferenti con quelle bandite, svolte presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, con pieno merito e previa selezione pubblica, a supporto delle attività del PNRR.”;

TENUTO CONTO dell'articolo 35-*quater* del citato decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e della disciplina speciale contenuta nel richiamato articolo 3, comma 6, del predetto decreto-legge 19 febbraio 2026, vota a reclutare figure professionali ad elevata specializzazione;

VISTO il decreto-legge 24 febbraio 2026, n. 23, recante “*Disposizioni urgenti in materia di sicurezza pubblica, di attività di indagini dell'autorità giudiziaria in presenza di cause di giustificazione, di funzionalità delle forze di polizia e del Ministero dell'interno, nonché di immigrazione e protezione internazionale*”, come convertito con legge 24 aprile 2026, n. 54;

CONSIDERATO che a fronte del prospetto informativo riferito al 31 dicembre 2025, riepilogativo della situazione occupazionale rispetto agli obblighi di assunzione di personale con disabilità e appartenente alle altre categorie protette, le quote di riserva di cui all'articolo 3 della legge 12 marzo 1999, n. 68 saranno coperte con l'assunzione di figure professionali oggetto del presente bando e con altre modalità, mentre le quote di riserva di cui all'articolo 18 della legge predetta risultano coperte;

CONSIDERATO che per la qualifica prevista nel presente avviso, alla data del 31 dicembre 2025, la percentuale di rappresentatività del genere maschile è pari al 41 per cento, quella del genere femminile è pari al 59 per cento e che il differenziale tra i generi non risulta essere superiore al 30 per cento;

VISTO il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del personale del comparto autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri relativo al triennio 2019-2021 sottoscritto in data 28 ottobre 2025;

VISTO il Contratto Collettivo Nazionale Integrativo del personale del comparto autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri sottoscritto in data 28 dicembre 2023 e le declaratorie delle competenze professionali afferenti alla specifica famiglia di destinazione;

FERMI restando gli esiti della mobilità ai sensi dell'articolo 34-*bis* del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165

DELIBERA

La Commissione RIPAM

Articolo 1 - Posti messi a concorso

1. È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di un contingente complessivo di **n. 130 (centotrenta) unità di personale non dirigenziale**, a tempo pieno e indeterminato, da inquadrare nei ruoli della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per la trasformazione digitale, nella categoria A, posizione economica F1, secondo la seguente articolazione:

- a. **n. 80 unità con il profilo professionale di Specialista di settore scientifico tecnologico**, di cui n. 58 unità potranno essere allocate nel territorio nazionale presso sedi di altre amministrazioni identificate dal Dipartimento mediante specifici accordi, al fine di sostenere le esigenze degli enti territoriali secondo criteri di efficienza amministrativa e prossimità istituzionale - **Codice DTD1**;
- b. **n. 50 unità con il profilo di Specialista di comunicazione e sistemi di gestione e informatici**, di cui n. 36 unità potranno essere allocate nel territorio nazionale presso sedi di altre amministrazioni identificate dal Dipartimento mediante specifici accordi, al fine di sostenere le esigenze degli enti territoriali secondo criteri di efficienza amministrativa e prossimità istituzionale - **Codice DTD2**.

2. Le sedi nel territorio nazionale di cui al comma precedente verranno rese note ai candidati dopo l'approvazione della graduatoria finale.

3. Ciascun candidato può presentare domanda solo per un profilo professionale o codice di concorso.

4. Ai sensi degli articoli 3, comma 1, lettera a) e 7, comma 2, della legge 12 marzo 1999, n. 68, per ciascuno dei codici di concorso di cui al precedente comma 1, n. 1 posto è riservato in favore dei candidati con disabilità iscritti nell'elenco di cui all'articolo 8, comma 2, della predetta legge.

5. Ai sensi degli articoli 678, comma 9, e 1014, comma 1, lett. a), del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, il 30 (trenta) per cento dei posti è riservato, per ciascuno dei codici di concorso di cui al precedente comma 1, ai volontari in ferma breve e ferma prefissata delle Forze armate congedati senza demerito ovvero durante il periodo di rafferma, ai volontari in servizio permanente, nonché agli ufficiali di complemento in ferma biennale e agli ufficiali in ferma prefissata che hanno completato senza demerito la ferma contratta, ove in possesso dei requisiti previsti dal bando, fermi restando i diritti dei soggetti aventi titolo all'assunzione ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 1014, comma 4, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.

6. Ai sensi dell'articolo 18, comma 4, del decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40, a favore degli operatori volontari che hanno concluso il servizio civile universale, ovvero il servizio civile nazionale di cui alla legge 6 marzo 2001, n. 64 senza demerito è riservata una quota pari al 15 (quindici) per cento dei posti, per ciascuno dei codici di concorso di cui al precedente comma 1, fermi restando i diritti dei soggetti aventi titolo all'assunzione ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68. Se la riserva non può operare integralmente o parzialmente, perché dà luogo a frazioni di posto, tali frazioni si cumulano con le riserve relative ai successivi concorsi per l'assunzione di personale non dirigenziale banditi dalla medesima amministrazione oppure sono utilizzate nei casi in cui si procede a ulteriori assunzioni attingendo alla graduatoria degli idonei.

La Commissione RIPAM

7. Le riserve di cui ai precedenti commi 5 e 6 del presente articolo operano a concorrenza del limite massimo previsto dal successivo comma 9 all'esito dell'applicazione della riserva di cui al comma 4 in sede di formazione della graduatoria finale di merito.

8. Ai sensi dell'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, al fine di valorizzare l'esperienza professionale maturata nei rapporti di lavoro a tempo determinato di cui ai commi 4 e 5, lettera b), è prevista una riserva non superiore al quaranta per cento dei posti per ciascuno dei codici di concorso di cui al precedente articolo 1, comma 1, del presente bando a favore del predetto personale, che, alla data di pubblicazione del bando, abbia svolto servizio per almeno trentasei mesi. La riserva di cui al presente comma opera a concorrenza del limite massimo previsto dal successivo comma 9 all'esito dell'applicazione delle riserve di cui ai precedenti commi 4, 5 e 6 in sede di formazione della graduatoria finale di merito.

9. Le suddette riserve sono computate sui posti previsti per ogni singolo codice di concorso nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 5, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 secondo cui nei pubblici concorsi le riserve di posti in favore di particolari categorie di cittadini, comunque denominate, non possono complessivamente superare la metà dei posti messi a concorso.

10. Le riserve di legge e i titoli di preferenza, in applicazione della normativa vigente, sono valutati esclusivamente ai fini della formazione della graduatoria finale di merito di cui al successivo articolo 10 del presente bando di concorso.

Articolo 2 - Requisiti di ammissione

1. Per l'ammissione al concorso sono previsti i seguenti requisiti, che devono essere posseduti sia alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di partecipazione che all'atto della sottoscrizione del contratto di lavoro, a pena di esclusione:

a. cittadinanza italiana o possesso dei requisiti previsti dall'articolo 38, commi 1, 2 e 3-*bis*, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

b. maggiore età;

c. godimento dei diritti civili e politici;

d. idoneità fisica allo specifico impiego cui la procedura selettiva si riferisce;

e. non essere stati esclusi dall'elettorato politico attivo;

f. non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, in forza di norme di settore, o licenziati per le medesime ragioni ovvero per motivi disciplinari ai sensi della vigente normativa di legge e/o contrattuale, ovvero dichiarati decaduti per aver conseguito la nomina o l'assunzione mediante la produzione di documenti falsi o viziati da nullità insanabile;

g. non aver riportato condanne, con sentenza passata in giudicato, per reati che costituiscono un impedimento all'assunzione presso una pubblica amministrazione. Coloro che hanno in corso procedimenti penali, procedimenti amministrativi per l'applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione o precedenti penali a proprio carico iscrivibili nel casellario giudiziale, ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, ne danno notizia

La Commissione RIPAM

al momento della candidatura, precisando la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emanato ovvero quella presso la quale penda un eventuale procedimento penale;

h. possesso della condotta incensurabile, ai sensi dell'articolo 35, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

i. per il profilo indicato all'articolo 1, comma 1, lettera a), è richiesto il possesso del titolo di laurea (L - laurea triennale, LM - magistrale, LS - laurea specialistica, DL - diploma di laurea) conseguita presso università o altri istituti equiparati della Repubblica italiana. Le classi di laurea richieste sono dettagliate nell'Allegato 1;

j. per il profilo indicato all'articolo 1, comma 1, lettera b), è richiesto il possesso del titolo di laurea (L - laurea triennale, LM - magistrale, LS - laurea specialistica, DL - diploma di laurea) conseguita presso università o altri istituti equiparati della Repubblica italiana. Le classi di laurea richieste sono dettagliate nell'Allegato 2;

k. i titoli sopra citati si intendono conseguiti presso università o altri istituti equiparati della Repubblica italiana. I candidati in possesso di titolo rilasciato da un Paese dell'Unione europea o da un Paese terzo sono ammessi alle prove concorsuali, purché il titolo sia stato dichiarato equipollente ovvero equivalente con provvedimento della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, sentito il Ministero dell'università e della ricerca, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Il candidato è ammesso con riserva alle prove di concorso in attesa dell'emanazione di tale provvedimento. La dichiarazione di equivalenza va acquisita anche nel caso in cui il provvedimento sia già stato ottenuto per la partecipazione ad altri concorsi. La modulistica e la documentazione necessaria per la richiesta di equivalenza sono reperibili sul sito istituzionale della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica all'indirizzo internet www.funzionepubblica.gov.it.

2. I candidati vengono ammessi alle prove concorsuali con riserva, fermo restando quanto previsto dall'articolo 14, comma 4, del presente bando di concorso.

Articolo 3 - Pubblicazione del bando e presentazione della domanda.

Termini e modalità. Comunicazioni ai candidati

1. Il presente bando sarà pubblicato sul Portale "InPA", disponibile all'indirizzo Internet "<https://www.InPA.gov.it>" e sul sito istituzionale della Presidenza del Consiglio dei ministri.

2. Il candidato dovrà inviare la domanda di ammissione al concorso esclusivamente per via telematica, autenticandosi con SPID/CIE/CNS/eIDAS, compilando il format di candidatura sul Portale "InPA", disponibile all'indirizzo Internet "<https://www.InPA.gov.it>", previa registrazione del candidato sullo stesso Portale. Per la partecipazione al concorso il candidato deve essere in possesso di un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) a lui intestato o di un domicilio digitale.

3. La registrazione, la compilazione e l'invio online della domanda devono essere completati entro il termine di quindici giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente bando sul Portale "InPA", disponibile all'indirizzo Internet "<https://www.InPA.gov.it>". Tale termine è perentorio e sono accettate esclusivamente e indifferibilmente le domande inviate prima dello spirare dello stesso.

La Commissione RIPAM

4. La data di presentazione online della domanda di partecipazione al concorso è certificata e comprovata da apposita ricevuta scaricabile, al termine della procedura di invio, dal Portale “InPA” che, allo scadere del suddetto termine ultimo per la presentazione della domanda, improrogabilmente non consente più l’accesso alla procedura di candidatura e l’invio della domanda di partecipazione. Ai fini della partecipazione al concorso, in caso di più invii della domanda di partecipazione, si terrà conto unicamente della domanda inviata cronologicamente per ultima, intendendosi le precedenti revocate in modo integrale e definitivo, nonché prive d’effetto.

5. Per la partecipazione al concorso deve essere effettuato il versamento della quota di partecipazione di euro 10,00 (dieci/00 euro) sulla base delle indicazioni riportate sul Portale “InPA”. Il versamento della quota di partecipazione deve essere effettuato entro il termine di scadenza di cui al precedente comma 3. Il contributo di ammissione non è rimborsabile.

6. Nell’apposito modulo di presentazione della domanda, tenuto conto dell’effettivo possesso dei requisiti che vengono in tal modo autocertificati ai sensi dell’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, ciascun candidato deve dichiarare negli appositi spazi:

- a. il cognome e il nome, il codice fiscale;
- b. il luogo e la data di nascita;
- c. di essere cittadino italiano o in possesso dei requisiti previsti dall’articolo 38, commi 1, 2 e 3-*bis*, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
- d. l’indirizzo di residenza o di domicilio, se diverso dalla residenza, il proprio indirizzo PEC o un domicilio digitale allo stesso intestato e al quale intende ricevere le comunicazioni relative al concorso, unitamente a un recapito telefonico;
- e. il godimento dei diritti civili e politici;
- f. il comune nelle cui liste elettorali è iscritto, oppure i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
- g. di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento o dichiarato decaduto per aver conseguito la nomina o l’assunzione mediante la produzione di documenti falsi o viziati da nullità insanabile, ovvero licenziato ai sensi della vigente normativa di legge o contrattuale;
- h. il possesso del titolo di studio richiesto ai fini della partecipazione alla procedura concorsuale, con indicazione dell’università o dell’istituzione che lo ha rilasciato e la data del conseguimento. Se il titolo di studio è stato conseguito all’estero il candidato indica gli estremi del provvedimento con il quale il titolo stesso è stato riconosciuto equipollente al corrispondente titolo italiano o dichiara che provvederà a richiedere l’equiparazione;
- i. di non aver riportato condanne, con sentenza passata in giudicato, per reati che costituiscono un impedimento all’assunzione presso una pubblica amministrazione. Coloro che hanno in corso procedimenti penali, procedimenti amministrativi per l’applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione o precedenti penali a proprio carico iscrivibili nel casellario giudiziale, ai sensi dell’articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, ne danno notizia al momento della candidatura, precisando la data del provvedimento e l’autorità giudiziaria che lo ha emanato ovvero quella presso la quale penda un eventuale procedimento penale;
- j. di essere in possesso del requisito della condotta incensurabile previsto dall’articolo 35, comma 6, decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165;

La Commissione RIPAM

- k. il possesso di eventuali titoli ed esperienze professionali da sottoporre alla valutazione di cui al successivo articolo 6 del presente bando, documentate e afferenti a quelle oggetto del bando, svolte presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, con pieno merito e previa selezione pubblica, a supporto delle attività del PNRR;
- l. la dichiarazione della conoscenza e capacità nell'uso di strumenti digitali per la produttività individuale;
- m. il possesso di eventuali titoli preferenziali alla nomina previsti dall'articolo 9 del presente bando;
- n. l'indicazione dell'eventuale titolarità delle riserve di cui all'articolo 1 del presente bando;
- o. di aver preso visione e di accettare in modo pieno e incondizionato le informazioni, disposizioni e condizioni del bando;
- p. l'autorizzazione al trattamento dei dati personali per le finalità connesse all'espletamento della procedura e per le successive attività inerenti all'eventuale procedimento di assunzione.
7. I candidati dovranno inoltre dichiarare esplicitamente di possedere tutti i requisiti di cui all'articolo 2 del presente bando.
8. I candidati con disabilità dovranno specificare, in apposito spazio disponibile sul format elettronico, la richiesta di ausili e/o tempi aggiuntivi in funzione della propria necessità che andrà opportunamente documentata ed esplicitata con apposita dichiarazione resa dalla Commissione medico-legale dell'ASL di riferimento o da equivalente struttura pubblica. La concessione e l'assegnazione di ausili e/o tempi aggiuntivi sarà determinata a insindacabile giudizio della commissione esaminatrice, sulla scorta della documentazione esibita e dell'esame obiettivo di ogni specifico caso. In ogni caso, i tempi aggiuntivi non eccederanno il 50% del tempo assegnato per la prova. Tutta la documentazione di supporto alla dichiarazione resa dovrà essere caricata sul Portale "InPA" in formato pdf. Il mancato inoltro di tale documentazione non consentirà di fornire adeguatamente l'assistenza richiesta.
9. Eventuali gravi limitazioni fisiche sopravvenute successivamente alla data di scadenza di cui al precedente comma 3, che potrebbero prevedere la concessione di ausili e/o tempi aggiuntivi, dovranno essere documentate con certificazione medica che sarà valutata dalla commissione esaminatrice, la cui decisione, sulla scorta della documentazione sanitaria che consenta di quantificare il tempo aggiuntivo ritenuto necessario, resta insindacabile e inoppugnabile. Solo ed esclusivamente in questo caso la documentazione potrà essere inviata a mezzo posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo protocollo@pec.formez.it.
10. I candidati con diagnosi di disturbi specifici di apprendimento (DSA) dovranno fare esplicita richiesta, in apposito spazio disponibile sul format elettronico della misura dispensativa, dello strumento compensativo e/o dei tempi aggiuntivi necessari in funzione della propria esigenza che dovrà essere opportunamente documentata ed esplicitata con apposita dichiarazione resa dalla Commissione medico-legale dell'ASL di riferimento o da equivalente struttura pubblica. L'adozione delle richiamate misure sarà determinata a insindacabile giudizio della commissione esaminatrice, sulla scorta della documentazione esibita e dell'esame obiettivo di ogni specifico caso, e comunque nell'ambito delle modalità individuate dal decreto 9 novembre 2021 del Ministro per la pubblica amministrazione. In ogni caso, i tempi aggiuntivi non eccederanno il 50% del tempo assegnato per la prova. Tutta la documentazione di supporto alla dichiarazione resa dovrà essere caricata sul Portale "InPA" durante la fase di inoltro della candidatura in formato pdf. Il mancato inoltro di tale documentazione non consentirà di fornire adeguatamente l'assistenza richiesta.

La Commissione RIPAM

11. Sarà assicurata la partecipazione alle prove, senza pregiudizio alcuno, alle candidate che risultino impossibilitate al rispetto del calendario a causa dello stato di gravidanza o allattamento, anche attraverso lo svolgimento di prove asincrone e, in ogni caso, la disponibilità di appositi spazi per consentire l'allattamento. In nessun caso il ricorrere di tali condizioni comprometterà la partecipazione al concorso. Le candidate in stato di gravidanza o allattamento dovranno specificare la propria condizione in apposito spazio disponibile sul format elettronico. La Commissione esaminatrice, preso atto della documentazione pervenuta, a insindacabile giudizio adotterà le misure organizzative più idonee secondo quanto previsto dalla normativa vigente e senza pregiudicare la conclusione tempestiva della procedura. Tutta la documentazione di supporto alla dichiarazione resa dovrà essere caricata sul Portale "InPA" durante la fase di inoltro della candidatura in formato pdf.

12. L'Amministrazione può effettuare, in ogni fase della procedura, controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese dai candidati utilmente collocati in graduatoria. Qualora il controllo accerti la falsità del contenuto delle dichiarazioni, il candidato sarà escluso dalla selezione, ferme restando le sanzioni penali previste dall'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

13. La mancata esclusione da ognuna delle fasi della procedura di reclutamento non costituisce, in ogni caso, garanzia di regolarità della domanda di partecipazione al concorso, né ha efficacia sanante dell'eventuale irregolarità della stessa.

14. La Commissione RIPAM, la Presidenza del Consiglio dei ministri e Formez PA non sono responsabili in caso di smarrimento o di mancato recapito delle proprie comunicazioni inviate al candidato quando ciò sia dipendente da dichiarazioni inesatte o incomplete rese dallo stesso circa il proprio recapito, oppure da mancata o tardiva o irrituale comunicazione del cambiamento del predetto recapito rispetto a quello indicato nella domanda, nonché da eventuali disguidi imputabili a fatto di terzo, a caso fortuito o forza maggiore.

15. Non sono considerate valide le domande redatte, presentate o inviate con modalità diverse da quelle prescritte e quelle compilate in modo difforme o incompleto rispetto a quanto indicato nel presente bando di concorso.

16. Tutto quanto non espressamente dichiarato nella domanda di ammissione al concorso non sarà preso in considerazione.

17. Per le richieste di assistenza di tipo informatico legate alla procedura di iscrizione online i candidati devono utilizzare esclusivamente, e previa lettura della guida alla compilazione della domanda presente in home page e delle relative FAQ, l'apposito modulo di assistenza presente sul Portale "InPA". Non è garantita la soddisfazione entro il termine di scadenza previsto per l'invio della domanda di partecipazione delle richieste inviate nei tre giorni antecedenti il medesimo termine. Le richieste pervenute in modalità differenti da quelle sopra indicate non potranno essere prese in considerazione.

18. In caso di accertato malfunzionamento parziale o totale del Portale "InPA", attestato da apposito avviso pubblicato sul medesimo Portale, tale da impedire ai candidati l'utilizzo dello stesso per la presentazione della domanda di partecipazione o dei relativi allegati, il termine di scadenza per la presentazione della domanda di partecipazione sarà prorogato per un tempo corrispondente alla durata del malfunzionamento.

La Commissione RIPAM

19. Ogni comunicazione concernente il concorso, compreso il calendario delle prove e i relativi esiti, è effettuata attraverso il Portale “InPA”. Data e luogo di svolgimento delle prove sono resi disponibili sul Portale “InPA” almeno quindici giorni prima della data stabilita per lo svolgimento delle stesse.

Articolo 4 - Commissione esaminatrice

1. La Commissione RIPAM nomina la commissione esaminatrice per ciascun codice di concorso o per più codici di concorso di cui al precedente articolo 1, comma 1, sulla base dei criteri previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. La commissione esaminatrice è competente per l'espletamento di tutte le fasi del concorso, compresa la formazione delle graduatorie finali di merito. Alla commissione esaminatrice possono essere aggregati membri aggiunti per la valutazione della conoscenza della lingua inglese. Della predetta commissione possono fare parte come componenti aggiunti anche specialisti in psicologia e risorse umane.
2. Secondo quanto disposto dall'articolo 9, comma 12, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, la commissione esaminatrice può svolgere i propri lavori in modalità telematica, garantendo comunque la sicurezza e la tracciabilità delle comunicazioni.
3. Per lo svolgimento della prova scritta di cui all'articolo 6 del presente bando, la Commissione RIPAM può nominare appositi comitati di vigilanza.
4. La Commissione RIPAM, per esigenze di funzionalità e celerità della procedura concorsuale, si riserva la possibilità di nominare sottocommissioni.
5. Secondo quanto disposto dall'articolo 2, comma 7, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito con modificazioni dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, la Commissione RIPAM nomina le commissioni esaminatrici sulla base di elenchi di nominativi individuati, nel rispetto dei principi della parità di genere, attraverso il Portale “inPA” di cui all'articolo 35-ter del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 tra soggetti in possesso di requisiti di comprovata professionalità e competenza. Per esigenze organizzative e di celerità la Commissione RIPAM può utilizzare il personale di Formez PA per la costituzione dei comitati di vigilanza.

Articolo 5 - Procedura concorsuale

1. Per l'espletamento della procedura la Presidenza del Consiglio dei ministri, ferme restando le competenze della commissione esaminatrice, si avvarrà di Formez PA.
2. Il concorso sarà espletato in base alla procedura di seguito indicata e che si articola attraverso:
 - a) una valutazione dei titoli, che assumerà anche valore di preselezione qualora il numero dei candidati che abbiano presentato la domanda di partecipazione al concorso sia pari o superiore a 5 (cinque) volte il numero dei posti messi a concorso per singolo profilo di cui all'articolo 1, comma 1, del presente bando secondo la disciplina di cui al successivo articolo 6;
 - b) una prova scritta secondo la disciplina di cui all'articolo 7 del presente bando, riservata ai candidati che abbiano superato la valutazione dei titoli di cui alla lettera a), nel caso in cui la stessa assuma valore di preselezione;

La Commissione RIPAM

- c) una prova orale secondo la disciplina di cui all'articolo 8 del presente bando, riservata ai candidati che abbiano superato la prova scritta di cui alla lettera b).
3. La prova di cui alla lettera b) si svolgerà esclusivamente mediante l'utilizzo di strumenti informatici e piattaforme digitali, anche con più sessioni consecutive non contestuali, assicurando comunque la trasparenza e l'omogeneità delle prove somministrate in modo da garantire il medesimo grado di selettività tra tutti i partecipanti.
4. La commissione esaminatrice nominata può attribuire a ciascun candidato un punteggio massimo di 180 (centottanta) punti, e precisamente un punteggio massimo di 60 (sessanta) punti per la valutazione dei titoli ed esperienze professionali, 60 (sessanta) punti per la prova scritta, 60 (sessanta) punti per la prova orale, secondo quanto previsto ai successivi articoli 6, 7 e 8 del presente bando.
5. La Commissione esaminatrice redigerà la graduatoria finale di merito sulla base del punteggio complessivo di ciascun candidato, determinato dalla somma del punteggio conseguito nella valutazione dei titoli (preselezione), nella prova scritta, nella prova orale.

Articolo 6 - Valutazione dei titoli

1. La valutazione dei titoli, che potrà anche assumere valore di preselezione nel caso indicato all'articolo 5, comma 2, lettera a) del presente bando, è effettuata dalla commissione esaminatrice, per ciascuno dei codici di concorso di cui al precedente articolo 1, comma 1, eventualmente anche mediante il ricorso a piattaforme digitali, prima dello svolgimento della prova scritta. La valutazione, nel caso in cui dovesse assumere valore di preselezione, è finalizzata all'ammissione alla prova scritta di un numero di candidati pari a 3 (tre) volte il numero dei posti messi a concorso per singolo profilo più gli *ex aequo*.
2. La valutazione è effettuata sulla base dei titoli dichiarati dai candidati negli appositi spazi della domanda di ammissione alla procedura concorsuale e completi di tutte le informazioni necessarie per la valutazione. Tutti i titoli di cui il candidato richiede la valutazione devono essere posseduti entro la scadenza del termine di presentazione della domanda di cui al presente bando.
3. Ai titoli è attribuito il valore complessivo di 60 (sessanta) punti sulla base dei seguenti criteri:
- A.** Sino al massimo di 20 (venti) punti per esperienze professionali coerenti con quelle oggetto del bando, svolte presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, con pieno merito e previa selezione, a supporto delle attività del PNRR, così distinti:
- 4 punti per ogni anno di esperienza prestata, o frazione di anno pari o superiore a 6 mesi, svolta presso la Presidenza del Consiglio dei ministri a supporto delle attività del PNRR;
- B.** Sino al massimo di 10 (dieci) punti per il voto di laurea specialistica o magistrale oppure diploma di laurea conseguito secondo gli ordinamenti didattici previgenti al decreto ministeriale 3 novembre 1999 n. 509 (deve essere inserito solo quello conseguito con il miglior profitto):
- voto da 100 a 105 punti 5
 - voto da 106 a 110 punti 8

La Commissione RIPAM

- voto 110 e lode punti 10

C. Sino al massimo di 30 (trenta) punti per i seguenti ulteriori titoli di studio e di abilitazione coerenti con le funzioni per le quali viene bandita la presente procedura:

- 8 punti per master di 1° livello;
- 10 punti per diploma di specializzazione o master di secondo livello;
- 12 punti per dottorato di ricerca;
- 10 punti per ogni abilitazione ad una professione ordinistica.

4. Ultimata la valutazione dei titoli la commissione esaminatrice stilerà la graduatoria sulla base della quale saranno ammessi alla prova scritta un numero di candidati pari a 3 (tre) volte il numero dei posti messi a concorso per singolo profilo più gli *ex aequo*.

5. Ai fini della votazione complessiva, il voto conseguito nella valutazione dei titoli è sommato al voto riportato nella prova scritta e nella prova orale.

Articolo 7 - Prova scritta

1. La prova scritta per tutti i codici di concorso di cui all'articolo 1, comma 1, consisterà in un test di 60 (sessanta) quesiti a risposta multipla da risolvere in 80 (ottanta) minuti, con un punteggio massimo attribuibile di 60 (sessanta) punti e si articolerà come segue:

a. n. 40 (quaranta) quesiti, volti a verificare le conoscenze e le competenze dei candidati nelle seguenti materie:

I. Per **Specialista di settore scientifico tecnologico (Codice DTD1)**

1. *Project management e Program management*;
2. Sistemi informativi e architetture ICT e Reti e Telecomunicazioni;
3. *Data Management*: Database e gestione dei dati;
4. Elementi di Programmazione, Sviluppo *software* e Tecnologie Web;
5. Elementi di intelligenza artificiale;
6. Disciplina degli appalti pubblici (decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36);
7. Elementi in materia di trattamento dei dati personali, sicurezza dei dati e sicurezza dei sistemi informatici;
8. Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza con riferimento alle misure sulla digitalizzazione;
9. Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri.

II. Per **Specialista di comunicazione e sistemi di gestione e informatici (Codice DTD2)**

1. *Project management e Program management*;
2. Elementi di comunicazione pubblica e istituzionale nell'ambito della Pubblica Amministrazione;
3. Principi di gestione dei sistemi informativi;
4. *Digital Marketing e Social Media*;

La Commissione RIPAM

5. Elementi di intelligenza artificiale;
6. Disciplina degli appalti pubblici (decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36);
7. Elementi in materia di trattamento dei dati personali, sicurezza dei dati e sicurezza dei sistemi informatici;
8. Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza con riferimento alle misure sulla digitalizzazione;
9. Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri.

A ciascuna risposta è attribuito il seguente punteggio:

- risposta esatta: +1,00 punti;
- mancata risposta: 0 punti;
- risposta errata: -0,50 punti.

b. n. 12 (dodici) quesiti situazionali distinti per i due profili di cui ai codici indicati nell'articolo 1, comma 1:

I. Specialista di settore scientifico tecnologico (Codice DTD1): quesiti situazionali relativi a problematiche tecniche nell'ambito dei progetti o processi di trasformazione digitale. I quesiti descriveranno situazioni concrete di lavoro, rispetto alle quali si intende valutare la capacità di giudizio dei candidati, chiedendo loro di decidere, tra alternative predefinite di possibili corsi d'azione, quale ritengano più adeguata. I quesiti sono altresì volti a verificare le capacità relazionali, comunicative e di utilizzo delle informazioni, nonché le capacità di coordinamento ed organizzazione del lavoro e di gestione dei rapporti con gli *stakeholders*.

II. Specialista di comunicazione e sistemi di gestione e informatici (Codice DTD2): quesiti situazionali relativi a problematiche organizzative e gestionali ricadenti nell'ambito della trasformazione digitale. I quesiti descriveranno casi concreti, rispetto ai quali si intende valutare la capacità di analisi/diagnosi dei candidati, chiedendo loro di decidere, tra alternative predefinite di possibili corsi d'azione, quale ritengano più adeguata. I quesiti sono altresì volti a verificare le capacità di coordinamento ed organizzazione del lavoro e di gestione dei rapporti con gli *stakeholders*.

A ciascuna risposta è attribuito in funzione del livello di efficacia il seguente punteggio:

- risposta più efficace: +1 punto;
- risposta neutra: +0,375 punti;
- risposta meno efficace: 0 punti.

c. n. 8 (otto) quesiti di lingua inglese (livello B1) su brani e lessico di ambito tecnico e amministrativo.

A ciascuna risposta è attribuito il seguente punteggio:

- risposta esatta: +1 punto;
- mancata risposta: 0 punti;
- risposta errata: -0,50 punti.

La Commissione RIPAM

2. La prova si intende superata se è raggiunto il punteggio minimo di 42/60 (quarantadue/sessantesimi).
3. Ogni comunicazione concernente la prova, compreso il calendario e il relativo esito, è effettuata attraverso il Portale “InPA”. La data e il luogo di svolgimento della prova sono resi disponibili sul Portale “InPA” almeno quindici giorni prima della data stabilita per lo svolgimento della stessa.
4. Non è prevista la pubblicazione della banca dati dei quesiti prima dello svolgimento della prova.
5. Ferma restando la facoltà dell’Amministrazione di procedere in qualsiasi momento all’esclusione dei candidati privi dei requisiti di ammissione, i candidati che abbiano presentato domanda di partecipazione alla procedura concorsuale tramite la piattaforma telematica, che non abbiano diritto a svolgere la prova in modalità asincrona, che non abbiano ricevuto comunicazione di esclusione e che risultino in regola con il versamento della quota di partecipazione, sono tenuti a presentarsi per sostenere la prova scritta nella sede, nel giorno e nell’ora indicati sul Portale “InPA”. Ai fini dell’ammissione alla prova, i candidati dovranno presentarsi muniti di un valido documento di riconoscimento in corso di validità, del codice fiscale e della ricevuta rilasciata dal sistema informatico al momento della presentazione della domanda di partecipazione.
6. Eventuali variazioni relative alla sede, al giorno e all’ora di svolgimento della prova saranno comunicate esclusivamente mediante pubblicazione sul Portale “InPA”, con valore di notifica a tutti gli effetti di legge.
7. Tale pubblicazione sostituisce a tutti gli effetti qualsiasi forma di comunicazione individuale. I candidati sono pertanto tenuti a consultare regolarmente il Portale “InPA” al fine di prendere visione di eventuali aggiornamenti o comunicazioni relative alla procedura concorsuale.
8. L’assenza dalla sede di svolgimento della prova nella data e nell’ora stabilita, per qualsiasi causa, ancorché dovuta a forza maggiore comporta l’esclusione dal concorso, ferme restando le eventuali misure dispensative previste per i candidati con diagnosi di disturbi specifici di apprendimento (DSA) e le eventuali prove asincrone previste per le candidate in stato di gravidanza o allattamento.
9. Eventuali indicazioni specifiche in ordine alla prova sono definite dalla commissione esaminatrice e comunicate attraverso il Portale “InPA”.
10. I candidati ammessi a sostenere la prova scritta hanno a disposizione strumenti informatici e digitali. In ogni caso di malfunzionamento della strumentazione informatica, che ritardi o impedisca lo svolgimento della prova a uno o più candidati, la commissione concede un tempo aggiuntivo pari alla durata del mancato funzionamento. Al termine del tempo previsto per la prova, il sistema interrompe la procedura e acquisisce definitivamente le risposte fornite dal candidato fino a quel momento. Fino all’acquisizione definitiva il candidato può correggere le risposte già date. La correzione della prova da parte delle commissioni esaminatrici avviene con modalità che assicurano l’anonimato del candidato, utilizzando strumenti digitali. Al termine delle operazioni viene formulato apposito elenco sulla base del punteggio conseguito e l’esito della prova è reso disponibile mediante pubblicazione sul Portale “InPA”.
11. Durante la prova i candidati non possono in alcun modo comunicare tra loro e non possono introdurre nella sede di esame carta da scrivere, pubblicazioni, raccolte normative, vocabolari, testi, appunti di qualsiasi natura e telefoni cellulari o altri dispositivi mobili idonei alla memorizzazione o trasmissione dati o allo svolgimento di calcoli matematici. In caso di violazione di tali disposizioni la commissione esaminatrice o il comitato di vigilanza, ove presente, dispone l’immediata esclusione dal concorso.

La Commissione RIPAM

Articolo 8 - Prova orale

1. Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato nella prova scritta il punteggio minimo di 42/60 (quarantadue/sessantesimi) previsto dal bando.
2. L'avviso di convocazione per la prova orale, contenente gli elenchi degli ammessi alla medesima prova e il diario con l'indicazione della sede, del giorno e dell'ora in cui si svolgerà è pubblicato sul Portale "InPA" almeno quindici giorni prima del suo svolgimento. L'avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti.
3. La prova orale, distinta per i citati codici concorso, consiste in un colloquio interdisciplinare volto ad accertare la preparazione e la capacità professionale dei candidati nelle materie della prova scritta di cui al precedente articolo 7 del presente bando.
4. In sede di prova orale si procede altresì all'accertamento:
 - a. delle competenze digitali;
 - b. delle competenze trasversali (*soft skills*);
 - c. della conoscenza della lingua inglese attraverso una conversazione che accerti le competenze linguistiche di livello almeno B1 del quadro QCER.
5. Alla prova orale è assegnato un punteggio massimo di 60 (sessanta) punti e la prova si intenderà superata se è stato raggiunto il punteggio minimo di 42/60 (quarantadue/sessantesimi).
6. La commissione esaminatrice si riserva di pubblicare sul Portale "InPA" contestualmente alla pubblicazione dell'avviso di convocazione per la prova orale eventuali indicazioni di dettaglio in merito al suo svolgimento.
7. L'assenza dalla sede di svolgimento della prova nella data e nell'ora stabilita, per qualsiasi causa, ancorché dovuta a forza maggiore, comporta l'esclusione dal concorso.

Articolo 9 - Preferenze

1. A parità di titoli e di merito, si applicano i titoli di preferenza di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni e integrazioni. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 11, comma 4, lettera d-*bis*) del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80.
2. I candidati in possesso di titoli di preferenza, secondo la normativa vigente, devono dichiarare nella domanda il titolo che dia diritto a tali benefici, da possedere alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda.
3. L'Amministrazione pubblica sul Portale "InPA" e sul proprio sito istituzionale uno specifico avviso recante l'indicazione del termine entro il quale i candidati che hanno superato la prova orale sono tenuti a far pervenire la documentazione, in formato digitale, comprovante il possesso dei titoli di preferenza già dichiarati nella domanda di partecipazione. La mancata trasmissione della documentazione entro il termine indicato comporta la decadenza dai relativi benefici.

La Commissione RIPAM

Articolo 10 - Approvazione, validazione e pubblicità della graduatoria finale di merito e comunicazione dell'esito del concorso

1. La graduatoria finale di merito, per ciascuno dei codici di concorso di cui al precedente articolo 1, comma 1, sarà validata dalla Commissione RIPAM e pubblicata sul Portale "InPA". La graduatoria sarà pubblicata anche sul sito istituzionale della Presidenza del Consiglio dei ministri e rimarrà efficace per il periodo previsto dalla normativa vigente.
2. Avverso la graduatoria finale di merito è ammesso ricorso in sede giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale del Lazio entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione o ricorso straordinario entro centoventi giorni dalla stessa data.
3. Ai candidati vincitori è data comunicazione dell'esito della procedura attraverso la pubblicazione della graduatoria finale di merito sul Portale "InPA" e sul sito istituzionale della Presidenza del Consiglio dei ministri.
4. Tale pubblicazione sostituisce ogni altra comunicazione e ha valore di notifica a tutti gli effetti.

Articolo 11 - Assunzione, assegnazione della sede e scorrimento della graduatoria

1. L'assunzione dei candidati dichiarati vincitori avviene compatibilmente con i limiti imposti dalla normativa vigente in materia di vincoli finanziari e regime delle assunzioni. In caso di rinuncia all'assunzione o di dichiarazione di decadenza dei vincitori, l'Amministrazione procede allo scorrimento della graduatoria nei limiti e secondo quanto previsto dall'articolo 35, comma 5-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
2. I candidati dichiarati vincitori del concorso sono assunti a tempo indeterminato nei ruoli del personale della Presidenza del Consiglio dei ministri con il profilo professionale di cui all'articolo 1, comma 1, categoria A, posizione economica "F1", con riserva dell'Amministrazione di verificare il possesso e la piena corrispondenza dei requisiti e dei titoli dichiarati nella domanda di partecipazione, secondo la normativa vigente al momento dell'immissione in servizio.
3. Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato viene instaurato mediante la stipula di contratto individuale di lavoro.
4. Il vincitore che, senza giustificato motivo, non assume servizio entro il termine stabilito dall'Amministrazione decade dall'assunzione.
5. L'inquadramento è subordinato all'esito positivo degli accertamenti relativi al possesso delle qualità morali e di condotta di cui all'articolo 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53, ai sensi dell'articolo 35, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001. In caso di esito negativo degli accertamenti, l'Amministrazione procede allo scorrimento della graduatoria.

Articolo 12 - Accesso agli atti

1. I candidati possono esercitare il diritto di accesso agli atti della procedura concorsuale ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

La Commissione RIPAM

2. Ai candidati che sosterranno la prova scritta sarà consentito accedere per via telematica agli atti concorsuali relativi ai propri elaborati. L'avviso relativo alle modalità di accesso sarà pubblicato sul Portale inPA.
3. Con la presentazione della domanda di partecipazione alla presente procedura, il candidato dichiara di essere consapevole che eventuali richieste di accesso agli atti da parte dei partecipanti saranno evase da Formez PA, previa informativa ai titolari di tutti gli atti oggetto delle richieste e facenti parte del fascicolo concorsuale del candidato. A tal fine i candidati, nel caso di legittimo esercizio del diritto di accesso, autorizzano la visione e l'estrazione di copie degli atti inerenti alla procedura medesima.
4. Per le spese di segreteria e/o di riproduzione degli atti non consultabili online con le proprie credenziali, i candidati sono tenuti a versare la quota prevista dal «Regolamento per l'accesso ai documenti formati o detenuti da Formez PA e a quelli oggetto di pubblicazione» disponibile sul sito <http://formez.it> secondo le modalità ivi previste. All'atto del versamento occorre indicare la causale «*accesso agli atti - concorso pubblico per il reclutamento di n. 130 unità di personale dei ruoli della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per la trasformazione digitale*». La visione e/o il rilascio degli atti richiesti sono subordinati alla presentazione da parte del richiedente della ricevuta dell'avvenuto versamento.
5. Il Responsabile Unico del Procedimento è il dirigente della Direzione Concorsi Formez PA.

Articolo 13 - Trattamento dei dati personali

1. La Presidenza del Consiglio dei ministri nella persona del Capo del Dipartimento per il personale pro tempore, in qualità di titolare del trattamento (di seguito, il "Titolare"), tratta i dati personali relativi alla presente procedura in conformità con il Regolamento UE 2016/679 (di seguito "GDPR") e, ai sensi dell'articolo 12 del GDPR, fornisce agli interessati le informazioni di cui agli articoli 13 e 14 del GDPR in forma concisa, trasparente, intelligibile e facilmente accessibile con un linguaggio semplice e chiaro. Le ulteriori informazioni relative al trattamento dei dati personali effettuato attraverso il Portale "InPA" sono presenti sul sito web del Portale al link "Privacy Policy" presente in calce al sito <https://www.InPA.gov.it/privacy-policy/>.
2. I dati personali dell'interessato sono raccolti mediante domanda di partecipazione alla procedura e saranno trattati esclusivamente al fine dell'espletamento delle attività connesse alla procedura.
3. La base giuridica del trattamento è l'assolvimento degli obblighi di legge al quale è soggetto il Titolare (articoli 35 e 35-ter del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e articolo 2 del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79), ai sensi dell'articolo 6, par. 1, lett. c), GDPR.
4. Ulteriore finalità del trattamento è la tutela da parte del Titolare dei propri diritti e interessi, anche ai fini dell'esercizio del diritto di difesa la cui base giuridica risiede all'articolo 6, par. 1, lett. f), GDPR.
5. I dati personali sono raccolti direttamente presso l'interessato e, nel caso in cui sia imposto per legge o dal presente avviso, sono raccolti presso soggetti terzi, ove sia necessario effettuare le apposite verifiche in ordine al possesso dei requisiti di partecipazione alla presente procedura.

La Commissione RIPAM

6. Il trattamento dei dati personali è effettuato mediante l'ausilio di strumenti manuali, informatici e telematici atti a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati personali.
7. I dati personali sono trattati per conto del Titolare solo da:
 - a. soggetti autorizzati al trattamento che hanno ricevuto apposite istruzioni da parte del Titolare;
 - b. soggetti terzi che agiscono per conto del Titolare, solo ove questi ultimi siano stati appositamente nominati Responsabili del trattamento, ai sensi dell'articolo 28 del GDPR;
 - c. soggetti terzi qualificati come titolari autonomi del trattamento, qualora la comunicazione sia prevista da obblighi di legge ovvero dall'avviso all'esito della relativa procedura.
8. I dati personali dell'interessato non sono trasferiti in territorio Extra UE.
9. Salvo quanto previsto nell'informativa privacy del Portale "InPA", i dati personali sono trattati dalla compilazione della domanda di candidatura fino alla conclusione della procedura. Successivamente, il Titolare conserva i dati personali unicamente per l'assolvimento degli ulteriori obblighi di legge cancellati e/o resi anonimi in modo da impedire, anche indirettamente, l'identificazione dell'interessato e per tutela dei propri diritti e interessi, anche in sede giudiziale e stragiudiziale, entro il termine di prescrizione previsto dalla normativa di settore. Scaduti i rispettivi termini, i dati personali sono cancellati e/o resi anonimi in modo da impedire, anche indirettamente, l'identificazione dell'interessato.
10. Il conferimento dei dati personali da parte dell'interessato è obbligatorio e l'eventuale rifiuto di fornirli comporta l'impossibilità di dar corso alla valutazione della domanda di partecipazione alla selezione, nonché agli adempimenti conseguenti e inerenti alla procedura.
11. Per il perseguimento delle sopraindicate finalità, il Titolare tratta, altresì, categorie particolari di dati personali (come previsto dall'articolo 2, del presente avviso, rubricato "Requisiti di ammissione"), ai sensi dell'articolo 9, par. 2, lett. g) ed f) e dell'articolo 10, del GDPR.
12. Nessun dato trattato sarà soggetto a processo decisionale automatizzato e, in particolare, nessun dato trattato sarà soggetto ad attività di profilazione.
13. I dati personali raccolti non sono oggetto di diffusione salvo nei casi previsti dalla legge, in conformità alle delibere dell'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali.
14. I riferimenti del responsabile della protezione dei dati (RPD) sono disponibili sul sito istituzionale: <http://www.governo.it/privacy-policy>.
15. L'interessato, ai sensi degli articoli da 15 a 22 del GDPR, può esercitare in ogni momento i suoi diritti, ove applicabili, nei confronti del Titolare, rivolgendo le relative istanze a:
 - "Presidenza del Consiglio dei ministri" ai seguenti indirizzi
pec: RPD@pec.governo.it
e-mail: responsabileprotezionedatipcm@governo.it.
16. L'interessato può esercitare il diritto di proporre reclamo all'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali.

Articolo 14 - Norme di salvaguardia

1. Per quanto non previsto dal presente bando trova applicazione, in quanto compatibile, la normativa nazionale vigente in materia.

La Commissione RIPAM

2. L'Amministrazione si riserva la facoltà, in tutto o in parte, di non dare corso alla procedura concorsuale prima della sua conclusione, a suo insindacabile giudizio, senza che per i concorrenti insorga alcun diritto o pretesa all'inquadramento nel ruolo del personale non dirigenziale della Presidenza del Consiglio dei ministri.
3. Avverso il presente bando è ammesso ricorso in sede giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione o ricorso straordinario entro centoventi giorni dalla stessa data.
4. Resta ferma la facoltà della Commissione RIPAM di disporre, in ogni momento della procedura concorsuale, l'esclusione dal concorso per difetto dei prescritti requisiti, per la mancata o incompleta presentazione della documentazione prevista o in esito alle verifiche richieste dalla medesima procedura concorsuale.

Per il Dipartimento della funzione pubblica
(dott.ssa Cecilia Maceli)

Per il Ministero dell'economia e delle finanze
(dott. Pasqualino Castaldi)

Per il Ministero dell'interno
(Prefetto dott. Claudio Palomba)

La Commissione RIPAM

Allegato 1: classi di laurea richieste per il profilo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a).

Classi di laurea triennali: L-2 (Biotecnologie); L-7 (Ingegneria civile e ambientale); L-8 (Ingegneria dell'informazione); L-9 (Ingegneria industriale); L-13 (Scienze biologiche); L-27 (Scienze e tecnologie chimiche); L-30 (Scienze e tecnologie fisiche); L-31 (Scienze e tecnologie informatiche); L-32 (Scienze e tecnologie per l'ambiente e la natura); L-34 (Scienze geologiche); L-35 (Scienze matematiche); L-41 (Statistica).

Classi di laurea magistrali: LM-6 (Biologia); LM-16 (Finanza); LM-17 (Fisica); LM-18 (Informatica); LM-20 (Ingegneria aerospaziale e astronautica); LM-21 (Ingegneria biomedica); LM-22 (Ingegneria chimica); LM-23 (Ingegneria civile); LM-24 (Ingegneria dei sistemi edilizi); LM-25 (Ingegneria dell'automazione); LM-26 (Ingegneria della sicurezza); LM-27 (Ingegneria delle telecomunicazioni); LM-28 (Ingegneria elettrica); LM-29 (Ingegneria elettronica); LM-30 (Ingegneria energetica e nucleare); LM-31 (Ingegneria gestionale); LM-32 (Ingegneria informatica); LM-33 (Ingegneria meccanica); LM-34 (Ingegneria navale); LM-35 (Ingegneria per l'ambiente e il territorio); LM-40 (Matematica); LM-54 (Scienze chimiche); LM-66 (Sicurezza informatica); LM-75 (Scienze e tecnologie per l'ambiente e il territorio); LM-82 (Scienze statistiche); LM-83 Scienze statistiche attuariali e finanziarie; LM-91 (Tecniche e metodi per la società dell'informazione); LM-Data (Data science).

Sono altresì ammessi i titoli di studio conseguiti secondo il previgente ordinamento di cui al D.M. 509/1999, nonché i diplomi di laurea del vecchio ordinamento, equiparati alle predette classi ai sensi della normativa vigente.

La Commissione RIPAM

Allegato 2: classi di laurea richieste per il profilo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b).

Classi di laurea triennali: L-SNT/03 (Professioni sanitarie tecniche); L-10 (Lettere); L-11 (Lingue e culture moderne); L-12 (Mediazione linguistica); L-14 (Scienze dei servizi giuridici); L-16 (Scienze dell'amministrazione e dell'organizzazione); L-18 (Scienze dell'economia e della gestione aziendale); L-19 (Scienze dell'educazione e della formazione); L-20 (Scienze della comunicazione); L-21 (Scienze della pianificazione territoriale, urbanistica, paesaggistica e ambientale); L-24 (Scienze e tecniche psicologiche); L-33 (Scienze economiche); L-36 (Scienze politiche e delle relazioni internazionali); L-37 (Scienze sociali per la cooperazione, lo sviluppo e la pace).

Classi di laurea magistrali: LM-2 (Archeologia); LM-3 (Architettura del paesaggio); LM-4 (Architettura e ingegneria edile-architettura); LM-12 (Design); LM-14 (Filologia moderna); LM-15 (Filologia, letterature e storia dell'antichità); LM-19 (Informazione e sistemi editoriali); LM-36 (Lingue e letterature dell'Africa e dell'Asia); LM-37 (Lingue e letterature moderne europee e americane); LM-39 (Linguistica); LM-43 (Metodologie informatiche per le discipline umanistiche); LM-45 (Musicologia e beni culturali); LM-51 (Psicologia); LM-52 (Relazioni internazionali); LM-55 (Scienze cognitive); LM-56 (Scienze dell'economia); LM-59 (Scienze della comunicazione pubblica, d'impresa e pubblicità); LM-62 (Scienze della politica); LM-63 (Scienze delle pubbliche amministrazioni); LM-77 (Scienze economico-aziendali); LM-78 (Scienze filosofiche); LM-81 (Scienze per la cooperazione allo sviluppo); LM-84 (Scienze storiche); LM-85 (Scienze pedagogiche); LM-88 (Sociologia e ricerca sociale); LM-90 (Studi europei); LM-91 (Tecniche e metodi per la società dell'informazione); LM-92 (Teorie della comunicazione); LM-93 Teorie e metodologie dell'e-learning e della media education; LM-94 (Traduzione specialistica e interpretariato); LMG/01 (Giurisprudenza).

Sono altresì ammessi i titoli di studio conseguiti secondo il previgente ordinamento di cui al D.M. 509/1999, nonché i diplomi di laurea del vecchio ordinamento, equiparati alle predette classi ai sensi della normativa vigente.